

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Approvato in via definitiva il ripristino dell'incentivo del 2% alla progettazione interna agli uffici tecnici</b>	<b>2</b>
<b>Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, Comuni ed altri Enti, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list</b>	<b>2</b>
<b>I bandi di gara non possono contenere limitazioni di carattere territoriale – Comunicato del Presidente dell'Autorità di vigilanza del 20 ottobre 2010</b>	<b>3</b>
<b>Indicazioni interpretative sull'ammissione di soggetti giuridici non elencati dal Codice dei contratti – Determinazione n. 2 del 20 ottobre 2010 dell'AVCP</b>	<b>3</b>
<b>Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi tramite l'utilizzo del modello F24 Enti Pubblici – Circolare ministeriale n. 35 del 14 ottobre</b>	<b>4</b>
<b>In regime di blocco delle assunzioni le mobilità sono sempre realizzabili e sono sottratte al limite del 20% dei risparmi. Parere della Corte dei Conti per il Piemonte n. 59/2010</b>	<b>5</b>
<b>Aggiornamento della base imponibile contributiva – Circolare INAIL n. 39 del 15 ottobre 2010</b>	<b>6</b>
<b>L'utilizzo dei mezzi propri da parte del dipendente è possibile – Parere della Corte dei Conti della Lombardia 949/2010</b>	<b>6</b>

**Approvato in via definitiva il ripristino dell'incentivo del 2% alla progettazione interna agli uffici tecnici**

A seguito dell'avvenuta approvazione in data 19 ottobre del Disegno di legge delega S.1167 - B bis, in materia di lavori usuranti (collegato alla manovra finanziaria), è stato definitivamente approvato il ripristino dell'incentivo del 2% alla progettazione interna agli uffici.

Si rimane in attesa della promulgazione e della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale.

**Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, Comuni ed altri Enti, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list**

L'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 - convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 ha introdotto, per i soggetti passivi IVA, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (Paesi *black list*).

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 53/E ha precisato che sono esonerati dall'obbligo in commento, tra l'altro, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali.

Resta fermo, invece, l'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle operazioni realizzate nell'ambito delle attività commerciali e agricole esercitate da detti enti, ancorché in via residuale.

A tale proposito si ricorda che in base all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da enti non commerciali (pubblici e privati) si considerano effettuate nell'esercizio di impresa soltanto se realizzate nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

In tale caso anche gli enti pubblici sono obbligati alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di detti operatori economici.

**I bandi di gara non possono contenere limitazioni di carattere territoriale – Comunicato del Presidente dell’Autorità di vigilanza del 20 ottobre 2010**

Con il comunicato del 20 ottobre, il Presidente dell’AVCP rende noto che l’Autorità di Vigilanza ha verificato che è prassi delle stazioni appaltanti l’inserimento nei bandi di gara, di clausole contemplanti condizioni di partecipazione alle gare, modalità di valutazione dell’offerta e di esecuzione dei relativi contratti, volte a riconoscere preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento (es. richiesta della sede legale nel territorio quale requisito di accesso, svolgimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini della valutazione dell’offerta con assegnazione di maggior punteggio).

Secondo l’Autorità ciò non è possibile, pertanto:

1. I bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese. Simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti *ratione loci*.
2. Detti principi trovano applicazione sia per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, sia per quelli di valore inferiore, stante il rinvio dell’art. 121 del D.Lgs. 163/2006 alla Parte I del D.Lgs. 163/2006 e, dunque, all’art. 2 sopra richiamato.

**Indicazioni interpretative sull’ammissione di soggetti giuridici non elencati dal Codice dei contratti – Determinazione n. 2 del 20 ottobre 2010 dell’AVCP**

L’art. 34 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 163/2006), ammette alle gare d’appalto di lavori, servizi e forniture gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi nonché i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. La disposizione del Codice si limita, quindi, ad individuare un elenco di soggetti affidatari dei contratti pubblici, recependo pressoché letteralmente la previsione contenuta nell’articolo 10, comma 1, della previgente legge 11 febbraio 1994, n. 109 relativa ai soli appalti di lavori.

L'Autorità di Vigilanza ha fornito indicazioni e chiarimenti circa la possibilità di ammettere alle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici soggetti giuridici diversi da quelli compresi nell'elenco indicato dal Codice dei contratti come le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università. La questione riveste carattere generale e verte sulla legittimità di una interpretazione del citato articolo 34 che consenta la partecipazione alle procedure competitive anche di ulteriori e diverse tipologie soggettive, indipendentemente dalla loro natura giuridica.

Pertanto secondo l'Autorità

1. l'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici;
2. gli accordi tra amministrazioni non possono essere stipulati in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare non devono interferire con il perseguimento dell'obiettivo della libera circolazione dei servizi e dell'apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza, nel rispetto dei principi illustrati nella presente determinazione.

### **Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi tramite l'utilizzo del modello F24 Enti Pubblici – Circolare ministeriale n. 35 del 14 ottobre**

Con decreto ministeriale 12 marzo 2010, sono state fissate le modalità di utilizzo del modello F24 Enti Pubblici per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi a favore di INPDAP, INPS e INAIL, in attuazione di quanto previsto dall'art. 32-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

Successivamente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 è stata approvata una nuova versione del modello di versamento F24 Enti Pubblici e delle relative specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei versamenti all'Agenzia delle entrate, adeguata alle esigenze scaturenti dal versamento dei contributi e premi in questione.

Recentemente inoltre sono stati istituiti, dall'Agenzia delle Entrate, i nuovi codici versamento.

Al fine di fornire ulteriori specifiche tecniche per la trasmissione telematica, dei versamenti all'Agenzia delle entrate, il Ministero ha emanato la circolare n. 35, rimandando ad ulteriori circolari applicative da emanarsi a cura di INPDAP, INPS e INAIL.

In particolare INPDAP ed INAIL hanno già emanato specifiche circolari.

I testi delle circolari sopra citate sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero, dell' INPDAP e dell' INAIL .

La data di entrata in vigore delle nuove modalità è fissata per il 1° novembre 2010.

**In regime di blocco delle assunzioni le mobilità sono sempre realizzabili e sono sottratte al limite del 20% dei risparmi. Parere della Corte dei Conti per il Piemonte n. 59/2010**

Dal 1° gennaio 2011, entrano in vigore i nuovi vincoli alle assunzioni di cui all'art. 14, comma 9, del D.L. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale "È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

Secondo la Corte dei Conti Piemonte, una cessazione per mobilità in uscita può assumere rilevanza, ferme le altre necessarie condizioni già sopra richiamate e di seguito ribadite, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2007, al fine di consentire un'assunzione per mobilità in entrata l'anno successivo, qualora l'amministrazione cedente sia ugualmente soggetta a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato.

La Corte infatti richiama il parere della Sezione Autonomie n. 21 del novembre 2009 che ha chiarito che "la mobilità di personale in uscita, comporta che, a seguito del trasferimento, il rapporto di lavoro prosegue con un altro datore di lavoro per cui l'amministrazione cedente può solo beneficiare, in termini di risparmio di spesa, dell'avvenuta cessazione del contratto ...(omissis), spesa che rimane inalterata in termini globali nell'ambito dell'intero settore pubblico". Nella stessa delibera, si è dunque precisato che "corrisponde ad un principio di carattere generale che per effettiva cessazione debba intendersi il collocamento di un soggetto al di fuori del circuito di lavoro, con conseguente venire meno della remunerazione, caratteristica che non si attaglia al fenomeno della mobilità", concludendosi che, al fine di procedere a nuove assunzioni, "l'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2007 è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non siano da comprendere quelle derivanti da trasferimenti per mobilità".

Alla luce di tale disposizione, dunque, la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa appare consentita, in quanto modalità di trasferimento che non genera variazione della spesa complessiva, dunque operazione neutra per la finanza pubblica.

La mobilità non è pertanto qualificabile come nuova assunzione da parte dell'amministrazione ricevente, né computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente. Al contrario è invece computata come assunzione, quando l'amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli sulle assunzioni, mentre lo è l'amministrazione ricevente.

Quanto sopra, purché rimanga rispettato il vincolo del Patto di Stabilità.

### **Aggiornamento della base imponibile contributiva – Circolare INAIL n. 39 del 15 ottobre 2010**

Con la circolare in oggetto, l'INAIL aggiorna, per i soli aspetti oggetto di innovazione normativa successiva, i contenuti della circolare n. 17 del 20 marzo 1998.

La circolare contiene le somme (compensi in denaro) ed i valori (compensi in natura) totalmente o parzialmente esclusi dall'imponibile ai fini fiscali e contributivi che sono stati modificati da interventi normativi successivi all'emanazione della circolare del 1998.

Per tutto quanto non trattato nella circolare del 15 ottobre, resta fermo il contenuto della precedente circolare del 1998.

In allegato alla nuova circolare inoltre è stata predisposta la nuova tabella in euro degli importi contenuti nella circolare precedente.

Il testo del documento è reperibile sul sito istituzionale dell'istituto.

### **L'utilizzo dei mezzi propri da parte del dipendente è possibile – Parere della Corte dei Conti della Lombardia 949/2010**

L'art. 6 comma 12 del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010 dispone che :  
*"a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".*

In sostanza la questione dell'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti ed il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute.

Secondo la Corte dei Conti della Lombardia la spesa conseguente all'uso del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa del personale, ma più propriamente alla natura delle pubbliche amministrazioni, la cui attività deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento, costituzionalmente sanciti.

Pertanto il rimborso spese al dipendente, quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio per accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Dunque la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n.78, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali, pertanto, in vigore dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.

Bergamo, 25 ottobre 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord